

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, un'associazione senza scopi di lucro di diritto belga, che è stata promotrice di diversi progetti di formazioni successive, sostiene che lo Stato belga ha presentato, presso il Fondo sociale europeo, a suo nome e per conto della ricorrente stessa, diverse domande di contributi, le quali hanno dato luogo alle decisioni di approvazione della Commissione in sei pratiche recanti i numeri 84/3643/B6, 85/0077/B4, 85/0186/B6, 86/0274/B2, 87/0295/B2 e 87/0296/B2 nonché al pagamento di anticipi. Nel dicembre 1988 le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione che la ricorrente si era sciolta e le hanno chiesto di bloccare qualsiasi pagamento e di indicare gli importi che dovevano essere liquidati per tutte le pratiche approvate. Le decisioni di riduzione del contributo finanziario prese alla fine dalla Commissione hanno costituito oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte, la quale, con sentenza 25 maggio 1993 ⁽¹⁾, ha accolto parzialmente le richieste della ricorrente.

La ricorrente sostiene che la Commissione non ha ancora adottato i provvedimenti che comporta l'esecuzione di tale sentenza e che questa omissione è all'origine del danno da essa assertivamente subito.

A sostegno delle sue richieste essa fa valere in particolare che:

- secondo le norme vigenti al tempo della presentazione delle domande di contributi e della loro successiva approvazione da parte della Commissione, tra il 1984 e il 1987, il promotore, la cui domanda di contributo sia stata approvata dalla Commissione, ha diritto al versamento di un anticipo e, in seguito ad una seconda domanda accompagnata da una relazione dettagliata e certificata dallo Stato membro, al pagamento del saldo;
- l'art. 6 del regolamento CEE del Consiglio 17 ottobre 1986, n. 2950, recante applicazione della decisione n. 83/516 ⁽²⁾ prevede in quali circostanze il contributo del Fondo possa essere sospeso, ridotto o soppresso, e gli importi versati a titolo di anticipo possono essere rimborsati;
- il promotore, le cui domande sono state approvate e che ha riscosso un anticipo, per motivi di certezza del diritto può essere privato del suo diritto a riscuotere il saldo solo nel rispetto delle procedure previste; e
- a fortiori occorre derivare da ciò il diritto del promotore a che sia adottata dalla Commissione una decisione relativamente alla domanda di pagamento del saldo presentata dallo Stato membro di cui egli è cittadino.

La ricorrente conclude affermando che in mancanza di qualsiasi istruzione regolare da parte del Fondo circa le sue richieste, essa può solo quantificare in via provvisoria il suo danno all'importo che rappresenta il saldo dei contributi nelle pratiche n. 85/0186/B6, 87/0295/B2 e

87/0296/B2, importo di cui essa sarebbe stata irregolarmente privata.

⁽¹⁾ Causa C-199/91, Foyer culturel du Sart-Tilman ASBL/Commissione (Racc. pag. I-2689).

⁽²⁾ GU L 289 del 22.10.1983, pag. 1.

Ricorso della Wirtschaftsvereinigung Stahl e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 gennaio 1998

(Causa T-16/98)

(98/C 94/80)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 16 gennaio 1998 la Wirtschaftsvereinigung Stahl, con sede in Düsseldorf, la Dillinger Hüttenwerke AG, con sede in Dillingen/Saar, la EKO Stahl GmbH, con sede in Eisenhüttenstadt, la Krupp Thyssen Nirosta GmbH, con sede in Bochum, la Thyssen Krupp Stahl GmbH, con sede in Duisburg, la Preussag Stahl AG, con sede in Salzgitter, la Stahlwerke Bremen GmbH, con sede in Brema, e la Thyssen Stahl AG, con sede in Duisburg, con l'avv. Joachim Sedemund, del foro di Berlino, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand Rue, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 26 novembre 1997, 98/4/CECA, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (Caso IV/36.069 Wirtschaftsvereinigung Stahl),
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la convenuta vietava, per contrasto con l'art. 65 del trattato CECA, l'esecuzione dell'accordo sullo scambio di informazioni annunciato dalle ricorrenti in data 28 maggio 1997 ⁽¹⁾.

Le ricorrenti fanno valere che la convenuta, mediante un'interpretazione inconsistente dal punto di vista logico e concettuale dell'art. 65, paragrafo 1, del trattato CECA, norma relativa all'inflizione di una pena pecuniaria, la cui interpretazione è soggetta al principio di determinatezza, è incorsa in una violazione del principio della certezza del diritto. In secondo luogo, si contesta alla convenuta la violazione dei principi relativi all'onere della prova: così, secondo giurisprudenza, la convenuta sarebbe esonerata dalla necessità di dover provare l'esistenza di un'effettiva restrizione della concorrenza solo qualora l'accordo di limitazione della concorrenza sia potenzialmente o direttamente anticoncorrenziale. Ciò non sarebbe assolutamente il caso per il presente sistema di informazioni di mercato, poiché questo, sotto il profilo del diritto della concorrenza, dev'essere considerato neutrale o addirittura favorevole allo sviluppo della concorrenza. La decisione impugnata mancherebbe, già nell'impostazione, di uno studio empirico adeguato.

In terzo luogo, devono contestarsi alla convenuta considerazioni erronee in merito alla trasparenza del mercato. Un parere indipendente presentato per il rilascio dell'attestazione negativa, che documenterebbe un miglioramento della concorrenza in situazione di accresciuta trasparenza, sarebbe stato ignorato dalla convenuta. Ciò rappresenterebbe una grave carenza nel chiarimento della situazione di fatto, che avrebbe influito sul risultato della decisione.

In quarto luogo, a parere delle ricorrenti, il trattato CECA perseguirebbe, nell'art. 60, un sistema di trasparenza completa in materia di prezzi e di condizioni di vendita. Se questo deve valere, a parere del Tribunale, per la trasparenza delle condizioni di mercato in materia di prezzi, allora la trasparenza delle condizioni di mercato deve a maggior ragione essere consentita per quanto riguarda le comunicazioni di dati sulle quantità.

In quinto luogo, rappresenterebbe una grave carenza nel chiarimento della situazione di fatto che la convenuta non abbia investigato le quote di mercato con i mezzi che, oltretutto, erano a sua disposizione, come viene descritto nella sua «comunicazione sulla definizione del mercato pertinente» ⁽²⁾.

In sesto luogo, le ricorrenti considerano una violazione dell'art. 47, paragrafo 2, del trattato CECA il fatto che la convenuta abbia portato a conoscenza del governo degli Stati Uniti d'America di non avere obiezioni in merito a uno scambio dei questionari CECA 2-72. Da un lato, infatti, uno scambio di tali questionari non sarebbe stato oggetto della notificazione delle ricorrenti; dall'altro, secondo la giurisprudenza, i segreti commerciali delle imprese interessate, in base al principio generale emergente dalle norme procedurali del diritto della concorrenza, devono godere di una tutela particolarmente ampia; ciò significa che le imprese interessate devono essere informate in precedenza, con decisione sufficientemente motivata, affinché possano avere la possibilità di adire la tutela giurisdizionale prima del compimento di atti di diffusione di informazioni.

Infine, la decisione impugnata violerebbe l'obbligo di motivazione di cui all'art. 15 del Trattato CECA, in quanto ometterebbe di fornire una motivazione adeguata in relazione a diverse questioni.

⁽¹⁾ GU L 1 del 3.1.1998, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 372 del 9.12.1997, pag. 5, nota 33 ss.

Ricorso di F. contro il Parlamento europeo, proposto il 14 gennaio 1998

(Causa T-17/98)

(98/C 94/81)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 14 gennaio 1998 F., residente in Bruxelles, con gli avv. G. van der Wal, patrocinante dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, l'Aia, e L.Y.J.M. Parret, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. A. May,

Grand-rue 31, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare o almeno dichiarare invalida la decisione contenuta nella lettera 14 ottobre 1997, con la quale il convenuto ha respinto la domanda di restituzione dell'imposta comunitaria che la ricorrente ha pagato dal 1° gennaio 1989 al 31 settembre 1995;
- per quanto necessario, dichiarare che la decisione del Parlamento europeo di assoggettare all'imposta comunitaria gli interpreti free-lance che lavorano per esso è invalida o almeno dichiarare che detta decisione non può essere invocata nei confronti della ricorrente per trattenere nel periodo 1° gennaio 1989-31 settembre 1995 l'imposta comunitaria sui redditi ottenuti dalla ricorrente lavorando come interprete free-lance per il convenuto;
- per quanto necessario, dichiarare che l'art. 8 della Convenzione con l'A.I.I.C. è invalido o almeno che esso non può essere invocato nei confronti della ricorrente per trattenere nel periodo 1° gennaio 1989-31 settembre 1995 l'imposta comunitaria sui redditi ottenuti dalla ricorrente lavorando come interprete free-lance per il convenuto;
- condannare il convenuto a restituire l'imposta comunitaria pagata dalla ricorrente nel periodo 1° gennaio 1989-31 settembre 1995, attualmente stimata dalla ricorrente in 17 309 ECU, oltre agli interessi al tasso dell'8 % o al tasso legale;
- in subordine:
condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno da questa attualmente stimato in 642 199 BFR, nonché del danno, da quantificare ulteriormente, derivante da ulteriori pretese dell'amministrazione tributaria belga e/o di enti previdenziali belgi relative al periodo 1° gennaio 1989-31 settembre 1995, nel quale il convenuto ha trattenuto l'imposta comunitaria sui redditi della ricorrente;
- condannare il convenuto a rifondere le spese alla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono identici a quelli dedotti nella causa T-2/98.

Ricorso del signor Peter Reichert contro Parlamento delle Comunità europee, presentato il 19 gennaio 1998

(Causa T-18/98)

(98/C 94/82)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 19 gennaio 1998, il signor Peter Reichert, abitante in Overijse (Belgio) rappresentato dall'avv. Dr. Dieter Rogalla,